



Ordinanza municipale sui piccioni

del 16 luglio 2020

Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 107 cpv. 2 let. b) e c) della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 24 e 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini e degli animali domestici dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, mediante il controllo e l'adozione di provvedimenti di contenimento della popolazione degli stessi.

Essa intende altresì salvaguardare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente Ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Lugano.

Art. 3 Foraggiamento

- ¹ Il foraggiamento dei piccioni è vietato, sia sul suolo pubblico che su aree private, onde evitare un aumento di colonie di piccioni incompatibile con l'ecosistema urbano.
- ² Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati e le somministrazioni di cibo disposte dal Municipio.

Art. 4 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 5 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza sostituisce e annulla quella del 24 febbraio 2000 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. M. Borradori

R. Bregy

Risoluzione municipale del 16 luglio 2020.
Pubblicata agli albi comunali dal 17 agosto al 16 settembre 2020.